

Imprese sociali, vincoli blindati

PAGINA A CURA DI BRUNO PAGAMICI

Entra in vigore il 4 luglio il decreto su trasformazioni, fusioni, scissioni e cessioni. Le operazioni non devono incidere sulle finalità tipiche Approvata in via definitiva la disciplina per lo svolgimento delle operazioni straordinarie da parte delle imprese sociali. Fondamentale la regola secondo cui la trasformazione, la fusione, la scissione o la devoluzione non dovranno incidere sui vincoli di destinazione del patrimonio e sulle altre finalità tipiche di tali enti non profit. Prima della devoluzione, tuttavia, il legislatore ha concesso la possibilità di dedurre il capitale effettivamente versato dai soci (eventualmente rivalutato o aumentato) e i dividendi deliberati e non distribuiti. L'efficacia delle operazioni straordinarie sarà in ogni caso subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del ministero del lavoro. Sono alcune delle

disposizioni a cui dovranno conformarsi le imprese sociali (inclusa la cessione di un ramo attinente allo svolgimento dell'attività d'impresa generale) dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2018 del decreto del ministero del lavoro 27 aprile 2018, la cui entrata in vigore è il 4 luglio. Il provvedimento dà attuazione al dlgs 3 luglio 2017, n. 112 («Revisione della disciplina in materia di impresa sociale») il cui art. 12, al comma 2, prevedeva che gli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda fossero posti in essere in conformità alle disposizioni di un apposito decreto adottato dal ministro del lavoro. Con il decreto 27 aprile 2018 il legislatore ha dunque definito le modalità con le quali le imprese sociali potranno compiere le operazioni straordinarie, effettuando la comunicazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica. Il dlgs 112/2017. L'art. 12 del dlgs 112/2017 detta la disciplina relativa alle vicende riguardanti l'impresa sociale, per le quali è posto l'obbligo di preservare l'assenza dello scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dei soggetti coinvolti negli atti posti in



essere. Il legislatore del decreto ha previsto l'adozione da parte del ministero del lavoro di un provvedimento, a cui dovranno conformarsi gli atti di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda (inclusa la cessione di un ramo attinente allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale) e devoluzione del patrimonio, la cui efficacia resta comunque subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte dello stesso ministero del lavoro. Già l'art. 12 aveva disciplinato il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, prevedendo il meccanismo del silenzio-accoglimento, decorsi inutilmente 90 giorni dalla notificazione dell'istanza da parte dell'organo di amministrazione dell'impresa sociale, nonché la tutela davanti al giudice amministrativo avverso i provvedimenti ministeriali di diniego dell'autorizzazione. In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, è stata prevista la possibilità, conformemente alle indicazioni statutarie, di devoluzione del patrimonio residuo solo in favore di un altro ente del terzo settore, salvo quanto previsto dalla normativa specifica applicabile alle società cooperative. Procedura per l'autorizzazione. In base al decreto 27 aprile 2018, l'organo di amministrazione dell'impresa sociale è tenuto sempre a notificare al Ministero del lavoro, con atto scritto avente data certa, cioè la cui data di sottoscrizione sia attestata da un notaio o da un pubblico ufficiale o con le altre modalità consentite dalla legge, l'intenzione di procedere a una operazione straordinaria di trasformazione, fusione, scissione o cessione di azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale. Sulla base di quanto prodotto dall'impresa sociale, il ministero svolge l'istruttoria verificando che a seguito delle operazioni straordinarie siano preservati l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività di interesse generale e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dei soggetti risultanti dalle operazioni. In caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, il Ministero verifica il perseguimento delle attività di interesse generale e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte del cessionario. Al termine dell'istruttoria, il Ministero rilascia l'autorizzazione richiesta o emette un provvedimento di diniego; silenzio-assenso in mancanza di un provvedimento espresso: l'autorizzazione si intende concessa decorsi 90 giorni dalla ricezione della notificazione. Trasformazione, fusione, scissione. In questi casi l'organo amministrativo dell'impresa sociale deve notificare al ministero del lavoro, almeno 90 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea, l'intenzione di procedere al compimento dell'operazione. Tale atto, avente forma scritta e data certa, dovrà contenere una sintetica descrizione dell'operazione da porre in essere ed essere accompagnato dalla situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti nell'operazione e da una relazione degli amministratori che illustri le ragioni che inducono a compiere l'operazione straordinaria, le modalità attraverso cui il soggetto risultante dall'operazione si impegna a garantire il rispetto del requisito dell'assenza dello scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità proprie dell'impresa sociale e la prevedibile evoluzione dell'attività dell'impresa dopo l'effettuazione dell'operazione. A tali operazioni straordinarie si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2498-2506-quater c.c., avendo riguardo alla

configurazione giuridica dell' ente avente la qualifica di impresa sociale. La situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti nell' operazione deve essere riferita: - in caso di trasformazione, a una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto al giorno di convocazione dell' assemblea straordinaria che delibera sulla trasformazione; - in caso di fusione o scissione, a una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto a quella in cui il progetto di fusione o scissione viene depositato.

Cessione d' azienda. In caso di cessione d' azienda o di un ramo d' azienda relativo allo svolgimento dell' attività d' impresa di interesse generale, il decreto prevede che l' organo di amministrazione dell' impresa sociale notifichi al ministero del lavoro, almeno 90 giorni prima della data di convocazione dell' assemblea o di altro organo statutariamente competente a deliberare, l' intenzione di procedere all' operazione. All' atto, avente forma scritta e data certa, deve essere allegata: - la situazione patrimoniale dell' ente; - la relazione giurata redatta da un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l' impresa sociale, la quale deve attestare il valore effettivo del patrimonio dell' impresa sociale; - la relazione degli amministratori che indichi le ragioni della cessione, le modalità con cui il cessionario intenda garantire il perseguimento delle attività e finalità di interesse generale dell' impresa sociale cedente, la prevedibile evoluzione dell' attività dell' ente dopo il compimento dell' operazione e il prezzo di vendita previsto insieme ai criteri che lo hanno determinato.

Devoluzione. Nei casi di scioglimento volontario dell' ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, ai fini della prevista devoluzione del patrimonio, il decreto stabilisce che l' organo di amministrazione dell' impresa sociale deve notificare al Ministero del lavoro, con atto scritto avente data certa, i dati identificativi dell' ente che devolve e dell' ente o degli enti beneficiari della devoluzione e l' ammontare del patrimonio da devolvere. All' atto devono essere allegati il verbale dell' assemblea o di altro organo statutariamente competente, contenente la delibera di scioglimento e la messa in liquidazione oppure la decisione di rinunciare alla qualifica di impresa sociale, la copia dell' atto costitutivo o dello statuto del soggetto che devolve, contenente le disposizioni sulla devoluzione, nonché dell' atto costitutivo e dello statuto del beneficiario qualora lo stesso sia un ente del Terzo settore costituito e operante da almeno tre anni ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 2017, e l' accettazione della devoluzione da parte del beneficiario. Pertanto, l' efficacia delle suddette operazioni straordinarie è sottoposta all' autorizzazione ministeriale, che si intende concessa grazie ad un meccanismo di silenzio-assenso, decorsi 90 giorni dalla ricezione della notificazione. © Riproduzione riservata.